



DECRETO DEL DIRIGENTE
Segreteria Generale
Ufficio gestione giuridica del personale

Inquadramento mediante passaggio diretto nel ruolo del personale regionale di un dipendente dal Ministero della Giustizia

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto della Presidente della Regione 18 aprile 2001, n. 8/L, come sostituito da ultimo con decreto del Presidente della Regione 12 novembre 2013, n. 76;

Visto in particolare l'art. 10 – Passaggio diretto di personale – il quale prevede che:

- è consentita la copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di altre amministrazioni appartenenti alla corrispondente posizione professionale, previa domanda di trasferimento e relativo consenso dell'amministrazione di appartenenza (comma 2);
- nel caso di passaggio diretto di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, il principio della proporzionale linguistica va rispettato in relazione alle riserve stabilite sulla dotazione organica complessiva (comma 3);
- al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 9 (comma 4);

Visto in particolare l'art. 9, comma 2, in base al quale il rapporto di lavoro continua, senza interruzione, con l'amministrazione di destinazione; al personale è garantita la continuità della posizione pensionistica e previdenziale; l'inquadramento avviene secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva;

Visto l'art. 31 del contratto collettivo 1. dicembre 2008 e succ. mod. il quale prevede, in relazione all'istituto della mobilità inter-Enti, che il dipendente è inquadrato nella posizione economico-professionale e profilo professionale corrispondenti alla qualifica e profilo rivestiti presso l'ente di provenienza all'atto del passaggio. Ove non esista corrispondenza di profilo, l'inquadramento è effettuato nel profilo corrispondente alle funzioni svolte presso la Regione. Al dipendente spetta il trattamento economico previsto per la posizione economico-professionale d'inquadramento presso la Regione con riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza sia ai fini giuridici che della progressione economica, oltre alle eventuali indennità spettanti a norma di contratto. Qualora detto trattamento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale e delle indennità accessorie aventi carattere di generalità, risulti inferiore a quello acquisito presso l'Ente di provenienza, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con le modalità di cui all'art. 71, comma 4. L'eventuale attribuzione delle indennità di cui agli artt. 75, 77, 78 e 79 del contratto collettivo sopra citato, riduce l'assegno personale per il periodo in cui sono corrisposte;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 232 di data 6 ottobre 2017, n. 111 di data 14 giugno 2018, n. 197 di data 3 settembre 2019 e n. 117 di data 16 giugno 2021, nelle quali è stato disposto di procedere all'assunzione di ulteriore personale a tempo indeterminato, al fine di potenziare gli organici degli uffici regionali a seguito della delega di funzioni in materia di giustizia;

Vista la richiesta di data 24 aprile 2021, con la quale il signor V.V., profilo professionale di cancelliere esperto - II° area F4, con rapporto di lavoro a tempo pieno, dipendente del Ministero della Giustizia, assegnato alla Procura della Repubblica di Verona, formalizza richiesta di inquadramento nei ruoli della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;

Tenuto conto che il signor V.V. è stato in posizione di comando presso la Corte d'Appello di Trento dal 1. gennaio 2018 al 31 marzo 2021;

Vista la nota di data 30 aprile 2021, con la quale l'Ufficio gestione giuridica del personale comunica alla Presidente della Corte d'Appello di Trento e all'Ufficio IV – Gestione del personale – Direzione Generale del Personale e Formazione del Ministero della Giustizia che il signor V. ha chiesto di essere inquadrato nei ruoli regionali e che ai sensi del Regolamento sopra citato è consentita la copertura dei posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di altre amministrazioni, chiedendo altresì di esprimersi in merito;

Vista la nota di data 4 maggio 2021, con la quale la Presidente della Corte d'Appello di Trento esprime parere favorevole in ragione dell'esperienza acquisita dal dipendente nell'ambito dei servizi di competenza e dell'unità organizzativa di inserimento meritevole di non andare dispersa;

Vista la nota di data 30 giugno 2021, con la quale il Direttore generale dell'Ufficio IV – Gestione del Personale – Direzione Generale del personale e della formazione – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi comunica che visto il parere favorevole espresso dal Vice Capo di Gabinetto del Ministero in data 3 giugno 2021, nulla osta al transito del signor V.V. nei ruoli della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;

Accertato che il signor V.V. è inquadrato presso il Ministero della Giustizia nel profilo professionale di cancelliere esperto, II area, F4;

Visto il decreto del Presidente della Regione 12 giugno 2007, n. 7/L con il quale è stato emanato il Regolamento previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, riguardante i profili professionali, i requisiti e le modalità di accesso, modificato con i Decreti del Presidente n. 55 di data 22 dicembre 2017, n. 55 di data 20 settembre 2018 e n. 52 di data 22 settembre 2021;

Ritenuto pertanto che l'inquadramento nel ruolo regionale del Signor V.V. debba essere effettuato nel profilo professionale di cancelliere esperto nella posizione economico-professionale B3;

Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 18 di data 25 febbraio 2021, con la quale è stata ridefinita, in via temporanea, la dotazione organica del personale regionale;

Accertato, per quanto riguarda il profilo professionale di cancelliere esperto della posizione economico-professionale B3, che, a fronte di una dotazione organica complessiva riferita al profilo professionale di cancelliere esperto B3-B4-B4S, pari a n. 216 posti a tempo pieno alla data del 1. settembre 2021, risultano disponibili alla data odierna n. 152 posti a tempo pieno;

Accertato altresì, nel rispetto del principio della proporzionalità linguistica in relazione alle riserve stabilite sulla dotazione organica complessiva ai sensi dell'art. 10, comma 3 del

citato regolamento, che alla data attuale risultano disponibili posti per il gruppo linguistico (OMISSIS);

Ritenuto quindi di disporre, a decorrere dal 1. novembre 2021, l'inquadramento nel ruolo del personale regionale de Signor V.V., mediante passaggio diretto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto della Presidente della Regione 18 aprile 2001, n.8/L, come sostituito da ultimo con decreto del Presidente della Regione 12 novembre 2013, n. 76, ed in particolare nel profilo professionale di cancelliere esperto, posizione economico-professionale B3, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

Ritenuto di rinviare ad un successivo atto la determinazione del trattamento economico spettante al Signor V.V., a decorrere dal 1. novembre 2021, nonché l'eventuale riconoscimento, ai fini giuridici e della progressione economica, della pregressa anzianità di servizio;

Vista la legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 (Legge regionale di stabilità 2016), ed in particolare l'art. 5, comma 5;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m., nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16 di data 25 febbraio 2021 "Determinazioni in merito all'adozione dei provvedimenti in materia di personale";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 213 di data 23 dicembre 2020 "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 – 2023" e succ. mod."

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 214 di data 23 dicembre 2020 "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 – 2023";

Accertata, infine, la disponibilità di fondi sui capitoli corrispondenti dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2021 ed accertato che la spesa è compatibile con il patto di stabilità per l'esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e succ. mod.;

dispone

- di inquadrare, a decorrere dal 1. novembre 2021, nel ruolo del personale regionale mediante passaggio diretto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto della Presidente della Regione 18 aprile 2001, n. 8/L, come sostituito da ultimo con decreto del Presidente della Regione 12 novembre 2013, n. 76, nel profilo professionale di cancelliere esperto, con rapporto di lavoro a tempo pieno, il dipendente del Ministero della Giustizia, Signor V.V.;
- di assegnare il dipendente medesimo alla Corte d'Appello di Trento;
- di rinviare ad un successivo atto la determinazione del trattamento economico spettante al predetto dipendente, a decorrere dal 1. novembre 2021, nonché il

riconoscimento, ai fini giuridici e della progressione economica, della pregressa anzianità di servizio.

Le controversie concernenti il presente provvedimento sono devolute al Giudice del Lavoro; il tentativo di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione istituita presso la Provincia Autonoma competente per territorio ai sensi dell'art. 410 del c.p.c. è facoltativo.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e succ.mod..

IL SEGRETARIO GENERALE
- dott. Michael Mayr -
Firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).